

N. R.G. 232/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**  
**SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

**dott. Monica Attanasio** - **Presidente est.**

**dott. Pier Paolo Lanni** - **Giudice**

**dott. Luigi Pagliuca** - **Giudice**

nel procedimento n. 232/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**FAETTINI FLAVIO**, nato a Negrar (VR) il 26/08/1948 e residente ivi (VR) in Strada del Recioto n. 2 (C.F. FTTFLV48M26F861C)

**FAETTINI MARCO**, nato a Negrar (VR) il 17.05.1980 e residente ivi, in Via San Vito 8 (C.F. FTTMRC80E17F861O)

- **ricorrenti** -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

**letto** il ricorso proposto da Faettini Flavio e Marco;

**considerato**, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel

Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

**considerato** che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 l. fall., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

**ritenuta** quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

**considerato** che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza:

**ritenuta** la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, comma 2, CCII, atteso che i ricorrenti risiedono entrambi in Negrar (Vr), e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

**ritenuto** che l'istanza sia stata legittimamente presentata dai ricorrenti in modo congiunto, ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII, atteso che: i) i ricorrenti sono tra loro parenti entro il quarto grado; ii) pur non essendo tra loro conviventi, per buona parte dell'esposizione debitoria sono debitori solidali, e, come risulta dalla relazione dell'OCC, tale esposizione ha un'origine comune, trattandosi di debiti contratti in forza di fidejussioni prestate in favore della società Fae.Cos. S.r.l. di cui erano soci; iii) la norma di cui all'art. 66, comma 1, CCII è oggi collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, comma 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato; iv) pertanto, deve ritenersi che con il CCII l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata;

**ritenuto** opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte sei distinte procedure di liquidazione, ciascuna relativa al patrimonio del singolo

ricorrente; pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente o agli altri ricorrenti, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altri); inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti CCII: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.; di conseguenza le masse attive e passive delle sei procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

**considerato** che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

**considerato** che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCII);

**considerato**, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. n. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto

dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore, vaglio che nella specie ha sortito esito positivo;

**rilevato che** al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott.ssa Edda Sebastiano, la quale, oltre a verificare la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda, ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

**rilevato** che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (Flavio Faettini è pensionato e Marco Faettini lavoratore dipendente), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, lett. c) e 268, comma 1, CCII gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

**ritenuta** la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC: a) l'indebitamento di Flavio Faettini ammonta a complessivi € 569.195,93 (somma che comprende un debito residuo di € 365.198,00 verso Amco, cessionaria di Valpolicella Beneco Banca, quale risultante dalla Centrale Rischi, ma che – avverte il gestore della crisi – dovrà essere verificata, in quanto risulta che la Banca ha avuto in assegnazione un immobile di proprietà del debitore), egli percepisce una pensione media mensile al netto delle imposte di euro 2.100,00 ed è proprietario di un immobile sito in Negrar che presenta irregolarità urbanistiche ed è stato stimato in 11 mila euro; b) Marco Faettini ha un indebitamento di complessivi € 159.694,00, è proprietario di un'autovettura Volkswagen T-Roc immatricolata nel 2018 e di un motociclo, marca Honda, di modico valore, e percepisce una retribuzione da lavoro dipendente media mensile al netto della tasse di € 2.200,00; i redditi da pensione o lavoro dei ricorrenti sono, peraltro, da destinare, per la gran parte, alle esigenze di mantenimento della famiglia, come meglio si vedrà in prosieguo, di talchè le loro disponibilità presenti e future sono inadeguate a far fronte all'indebitamento;

**ritenuto**, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

**considerato** che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che sia la cessione del quinto

della pensione attualmente in essere a carico di Faettini Flavio relativa a finanziamento erogato da Eurocqs (ora Prexta S.p.A.), sia l'assegnazione conseguente al pignoramento effettuato da Valpolicella Veneto Banca nei confronti di entrambi i ricorrenti, sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12;

**considerato**, infatti, che: **1)** nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; **2)** qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; **3)** tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 *ter* della l. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 *ter*, 14 *quinqies*, art. 14 *decies* della l. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII), e vale altresì per l'assegnazione conseguente a pignoramento presso terzi, che si sostanzia in una cessione di crediti futuri;

**considerato che**, una volta esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto, la quota di pensione/reddito mensile necessaria al mantenimento, e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nella seguente maniera:

- Flavio Faettini: la somma che può essere messa a disposizione della procedura è stata indicata dal debitore e dal gestore della crisi in € 400,00 al mese, tenuto conto di spese di mantenimento del nucleo familiare, composto dal ricorrente e dalla moglie, di € 1.691,42 mensili, gravanti interamente sul ricorrente in quanto la moglie non percepisce alcun reddito; considerato, peraltro, che l'importo della spesa alimentare e per bollette è stato indicato in misura largamente superiore a quella media mensile rilevata dall'Istat, e che non vi è ragione per discostarsi da quanto risultante a mente dell'art. 545, comma 5, c.p.c. con conseguente determinazione della somma non acquisibile dalla procedura in € 1.550,00 mensili;

- Marco Faettini: la somma messa a disposizione della procedura è stata indicata in questo caso indicata € 300,00 al mese, tenuto conto di spese di mantenimento del nucleo familiare, composto dal solo ricorrente ma con obbligo di mantenimento della figlia

minore, di € 1.900,00 mensili; tale spesa può essere però ridotta di € 50,000, atteso che la moto dovrà essere posta in vendita dal liquidatore, con conseguente determinazione della somma non acquisibile dalla procedura in € 1.850,00;

**ritenuto** che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte dei ricorrenti sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) ordinare all'INPS (quanto a Faettini Flavio) e al datore di lavoro (quanto a Faettini Marco) di stornare mensilmente dalle pensioni e retribuzioni a maturare e di versare sui conti correnti delle singole procedure che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro (con gli estremi dei conti correnti, distinti per ciascun ricorrente, sui quali i versamenti mensili dovranno essere operati); deve infatti ritenersi possibile l'emissione di tale provvedimento: invero, le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore; l'art. 270, comma 2, lett. e) CCII (al pari di quanto già previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo; e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

**ritenuto** che, giusto il disposto dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

**ritenuto** che i debitori possano essere autorizzati a continuare ad utilizzare gli autoveicoli indicati nel dispositivo, in quanto necessari per gli spostamenti (e considerato che, in caso contrario, gli stessi dovrebbero sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai mezzi pubblici, il che comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella loro disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella incamerata dalla procedura e messa a disposizione per la soddisfazione dei creditori. La disponibilità dei suddetti veicoli, quindi, appare corrispondente anche all'interesse dei creditori);

**considerato che** nel dispositivo può essere omissa l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2, lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

**considerato che** il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto

dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

### **P.Q.M.**

#### **Visto l'art. 270 CCI**

- 1) dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di FAETTINI FLAVIO, nato a Negrar (VR) il 26/08/1948 e residente ivi (VR) in Strada del Recioto n. 2 (C.F. FTTFLV48M26F861C) e FAETTINI MARCO, nato a Negrar (VR) il 17.05.1980 e residente ivi, in Via San Vito 8 (C.F. FTTMRC80E17F861O)
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
- 3) Nomina liquidatore la dott.ssa Edda Sebastiano;
- 4) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 5) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, ad eccezione della seguente autovettura Volkswagen T-Roc, anno di immatricolazione 2018;
- 6) Dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di Faettini Flavio sino alla concorrenza dell'importo mensile di € 1.550,00 mensili ed il reddito di Faettini Francesco sino alla concorrenza dell'importo mensile di € 1.850,00, con obbligo per ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente i limiti sopra indicati nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo, ivi compresa la tredicesima) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) visto l'art. 270, comma 2, lett. e) CCII: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura;  
b) dispone che l'INPS e il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente della quota di pensione di Faettini Flavio e della quota di reddito di Faettini Marco eccedenti gli importi come stabiliti al punto precedente per ciascun ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro;

8) **dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:**

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;
- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra



circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

**Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC**

Verona, 15.12.2023

**Il Presidente  
dott. Monica Attanasio**